REGOLAMENTO (CEE) N. 3903/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1990

relativo all'apertura, per la campagna 1991, di contingenti tariffari per i prodotti della pesca provenienti da imprese comuni costituite tra persone fisiche o giuridiche spagnole e di altri paesi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 168,

considerando che l'articolo 168 dell'atto di adesione ha previsto un regime di graduale soppressione delle esenzioni, delle sospensioni o dei contingenti tariffari concessi dalla Spagna per i prodotti della pesca provenienti da imprese comuni costituite tra persone fisiche o giuridiche spagnole e di altri paesi;

considerando che, in corrispondenza di questa graduale soppressione, è opportuno disporre l'apertura annua di contingenti, ripartiti per codice della nomenclatura combinata, nei limiti dei quantitativi globali fissati dall'atto di adesione;

considerando che, nell'ambito di detti quantitativi globali, la ripartizione dei contingenti per codice della nomenclatura combinata si effettua, sul piano percentuale, secondo la ripartizione applicata nel 1983;

considerando che occorre istituire un sistema d'informazione della Commissione, in modo che essa possa seguire la gestione del regime di contingenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1991 sono aperti, alle condizioni precisate all'articolo 168 dell'atto di adesione e secondo le modalità stabilite in allegato, contingenti tariffari applicabili alla Spagna nel settore dei prodotti della pesca.

2. Il dazio doganale applicabile è sospeso integralmente per ciascuno dei prodotti di cui al paragrafo 1, nei limiti dei singoli contingenti tariffari indicati in allegato.

Articolo 2

La ripartizione dei quantitativi di cui all'articolo 1 che, se del caso, può essere oggetto di un frazionamento su una base semestrale, fra le imprese di cui all'allegato XII dell'atto di adesione, è effettuata dalle autorità spagnole competenti.

Articolo 3

Ogni trimestre la Spagna comunica alla Commissione, entro un massimo di 15 giorni dalla fine di ogni trimestre, i quantitativi effettivamente importati nel quadro del regime di contingenti in questione. La Commissione può chiedere ad ogni momento la situazione dell'utilizzazione dei contingenti.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità autorizzate a dazio nullo
0303 78 10 0304 90 47	Naselli del genere Merluccius spp., congelati	6 547
0304 20 29 0304 20 31 0304 20 43 0304 20 53 0304 20 57 0304 20 83 ex 0304 20 97	Filetti congelati, altri	1 273
ex 0305 62 00 ex 0305 69 10	Merluzzi delle specie Gadus morhua e Gadus ogac e pesci della specie Boreogadus saida, salati, non essiccati	577
ex 0303 42 ex 0303 43 ex 0303 49	Tonni albacora (Thunnus albacares), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] e patudo (Parathunnus obesus), congelati	577
ex 0303 ex 0304 20 13 ex 0304 90	Salmoni (Oncorhynchus spp., Salmo salar, Hucho hucho) congelati, altri prodotti della pesca vari congelati compresi i fegati, le uova e lattimi	1 643
ex 0302 ex 0304 10 99	Altri pesci freschi	4 592
ex 0307 99 11	Illex spp. congelati	2 880
ex 0307 21 ex 0307 29 ex 0307 41 ex 0307 49 ex 0307 51 ex 0307 59 ex 0307 91 ex 0307 99	Alcuni molluschi, vivi, freschi, refrigerati o congelati	2 503
0306 11 00 0306 13 90 0306 14 30 0306 19 30	Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), granchi porri (Cancer pagurus) e scampi (Nephrops norvegicus) e gamberetti diversi da quelli della famiglia Pandalidae e del genere Crangon, congelati	2 387
ex 0306 21 00 0306 22 10 ex 0306 24 30 ex 0306 29 30	Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp, Jasus spp.), astici (Homarus spp.) granchi porri (Cancer pagurus) e scampi (Nephrops norvegicus), vivi e freschi	227
	Totale	23 206